

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

REGOLAMENTO

**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

*(secondo il disposto dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001
e a norma dell'art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)*

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Livorno in data 17 luglio 2012
in occasione della riunione n. 123

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale riconducibili ai contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria.

Art. 2
Presupposti

1) L'Automobile Club Livorno, in conformità ai principi generali in materia di Pubblico Impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le proprie funzioni e strutture per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale, ancorché appartenente a strutture diverse.

2) Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Automobile Club Livorno può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3
Competenza

In conformità allo Statuto, ai vigenti Regolamenti, alle disposizioni organizzative interne ed entro i limiti di valore per ciascuno stabiliti, sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento:

- a) il Direttore;
- b) gli Organi dell'Ente.

Art. 4
Individuazione delle professionalità

1) Il Direttore, accertata l'impossibilità di reperire le professionalità in via esaustiva tra le risorse interne, cura la predisposizione di apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani ed ai programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente ai quali la collaborazione si riferisce;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento

- della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del Procedimento;
- g) il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte ed i curricula;
- h) il termine entro il quale sarà conclusa la procedura;
- i) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione delle offerte.

2) Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, l'avviso potrà prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

3) In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

Art. 5

Procedura comparativa

L'Automobile Club Livorno, eventualmente avvalendosi di apposita Commissione nominata con determinazione del Direttore e composta da almeno tre membri, procede alla valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose e dei curricula validamente presentati sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente;
- f) esito dei colloqui e delle prove specifiche, nonché il contenuto dei progetti e delle proposte eventualmente previsti ai sensi dell'art. 5, comma 2.

L'Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di procedere alla valutazione delle offerte basandosi esclusivamente sul criterio del prezzo più basso.

Art. 6

Elenchi dei collaboratori esterni

1) Per esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di natura professionale, l'Automobile Club Livorno costituisce, sulla base di appositi avvisi, elenchi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, eventualmente suddiviso per tipologie di settore di attività, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.

2) Negli avvisi di cui al comma precedente sono indicati i tempi, i presupposti, i requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità per l'iscrizione, i casi di cancellazione, nonché i tempi e le modalità di aggiornamento degli elenchi.

3) Salvo quanto disposto agli articoli precedenti per la predisposizione e la tenuta degli elenchi, questi sono creati e gestiti dalla Segreteria dell'Ente, che avrà cura di aggiornarli annualmente in base alle domande pervenute. Essi sono messi a disposizione di tutte le strutture dell'Automobile Club Livorno competenti al conferimento degli incarichi professionali.

Art. 7

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

1) Per l'iscrizione negli elenchi occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

2) La perdita dei suddetti requisiti comporta la cancellazione del professionista dall'elenco.

Art. 8

Selezione dei collaboratori inseriti negli elenchi

- 1) L'Automobile Club Livorno ricorre agli elenchi di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto nell'ipotesi in cui l'incarico da conferire abbia un valore pari od inferiore ad € 40.000,00 al netto dell'IVA.
- 2) E' possibile prescindere dagli elenchi ed indire, comunque, apposita selezione pubblica con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 per l'individuazione del collaboratore esterno, ogni volta che venga ritenuto opportuno per la sussistenza di particolari circostanze che devono essere adeguatamente esplicitate.

Art. 9

Conferimento di incarichi in via diretta

- 1) I soggetti di cui all'art. 3 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, fermo restando comunque il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere esplicitate espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
 - a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
 - b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per prestazioni di natura artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura, nonché di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante oppure siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - e) per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quant'altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
 - f) nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani-programmi dell'Ente;
 - g) per altri incarichi il cui importo al netto dell'IVA, se dovuta, non sia superiore a € 500,00.

Art. 10 Esclusioni

- 1) Le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non si applicano alle procedure per la nomina dei componenti degli Organi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi Indipendenti di Valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Automobile Club Livorno o altre Commissioni previste dalla legge.
- 2) Sono altresì escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria, che non sia riconducibile a programmi dell'Ente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001.

Art. 11 Formalizzazione degli incarichi

- 1) Il rapporto fra l'Automobile Club Livorno ed il professionista esterno viene regolato da apposita Determina del Direttore, atto di incarico nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
- 2) L'atto del Direttore deve inoltre indicare:
 - a) l'oggetto dell'incarico corrispondente ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) la normativa di settore applicabile al caso concreto;
 - c) la durata commisurata all'entità delle attività o del progetto;
 - d) il luogo, i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;
 - e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - f) i criteri, i tempi e le modalità della verifica della prestazione;
 - g) la responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
 - h) i rimedi previsti in caso di ritardo e/o inadempimento del professionista;
 - i) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quant'altro sia frutto dell'incarico svolto dal professionista;
 - j) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili con l'incarico affidato dall'Ente;
 - k) per incarichi di notevole rilevanza economica, la previsione di una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico.
- 3) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.
- 4) L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in

nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.

5) Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantirne continuità nello svolgimento.

6) Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Art. 12

Durata del contratto e liquidazione del compenso

1) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, salvo i casi debitamente motivati, anche in relazione alle utilità già conseguite e a quelle ulteriori previste di sopravvenuta estensione o ampliamento dei programmi dell'Ente in relazione ai quali sia stato conferito l'incarico originario.

L'Ente può altresì prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi intermedie dell'attività oggetto dell'incarico. Non sono ammesse anticipazioni.

Art. 13

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1) Il Responsabile del Procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'atto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a giorni 90 (novanta), ovvero può risolvere l'incarico per inadempienza.

3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a giorni 90 (novanta) ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4) Il Responsabile del Procedimento verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli

eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 14
Pubblicità e comunicazioni

- 1) Gli elenchi dei professionisti e/o collaboratori e gli incarichi conferiti sono pubblici: di essi è data adeguata pubblicità sul sito internet istituzionale, così come prescritto dalla normativa vigente.
- 2) L'Automobile Club Livorno assicura altresì ogni informazione e pubblicità così come prevista dalla normativa vigente in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Art. 15
Cancellazione dall'elenco

- 1) Il Direttore dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
 - a) abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione;
 - b) ne abbiano fatto espressa domanda;
 - c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - e) siano responsabili di gravi inadempienze, anche con riguardo al codice deontologico o alle statuizioni dei rispettivi albi professionali.
- 2) All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista deve espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente Regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

Art. 16
Pubblicità sul sito istituzionale

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Livorno.

Le domande devono essere presentate alla Segreteria dell'Automobile Club Livorno, Via Verdi n. 32 – 57126 Livorno, entro i termini pubblicati sul sito stesso.